

Revisione Contabile

LA RIVISTA DEI REVISORI CONTABILI



MICHELE GALEOTTI

**LA REVISIONE NELL'“AZIENDA COMUNE” DOPO L'EMANAZIONE
DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI**

DOMENICO A. MAZZONE - PAOLO RIGHINI

I CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO: I CREDITI

FRANCESCO VALSECCHI - ROSANNA VICARI

**ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE PROCEDURE OPERATIVE E I PROCESSI
VALUTATIVI ED ESPOSITIVI IN BANCA**

PATRIZIA RIVA

**VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO
NETTO: PROBLEMATICHE DI RAPPRESENTAZIONE E DI DETERMINAZIONE**

LOREDANA TOMMASI

LA REGOLARITÀ CONTABILE

I CASI

a cura del Prof. Marchi

MIRCO TADIÉLLO

LA REVISIONE DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

COMITATO EDITORIALE

Paolo Andrei
Emanuela Fusa
Mauro Gatti
Gaspare Insaudo
Nicolò Persiani
Alberto Quagli

Revisione Contabile

N° 8 - 2° bimestre 1996

Come abbonarsi:
l'abbonamento decorre dal mese di
gennaio di ciascun anno. L'abbona-
mento oltre il mese di gennaio
comporta l'invio degli arretrati.

Abbonamento 1996

(4 fascicoli)

Italia: Lit. 135.000

Esteri: Lit. 270.000

Numeri arretrati:

Lit. 60.000 cad.

Le richieste vanno indirizzate a

IFAF srl,

Largo I. Schuster, 1

20122 Milano,

tel. 02/72002170 - 02/72001199

fax: 02/72002186

allegando assegno bancario o circo-
lare non trasferibile intestato a IFAF
srl, oppure ricevuta di versamento
sul c/c postale N° 16954208 intesta-
to a IFAF srl.

L'abbonamento non disdetto con
semplice lettera entro il 31 Dicem-
bre 1996 si intende rinnovato per il
successivo anno. I numeri mancanti
devono essere richiesti entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione (fine tri-
mestre solare).

Direttore

Antonio Sofia

Segreteria di redazione

Angela Ceo

Impaginazione ed elaborazione dati

Antonio Pasini

Progetto grafico

Alberto Mazzenzana

SINTESI

COMITATO SCIENTIFICO

Aldo Bompani	Università di Firenze
Giuseppe Catturi	Università di Siena
Fabio Corno	Università Cattaneo
Flavio Dezzani	Università di Torino
Giuseppe Fabbrini	Università della Calabria
Alberto Giussani	Università Cattolica Milano
Francesco Lenoci	Università Cattaneo
Luciano Marchi	Università di Pisa
Ugo Marinelli	Università La Sapienza Roma
Piero Mella	Università di Pavia
Maurizio Pini	Università Bocconi
Maurizio Sordini	Università di Brescia
Sergio Terzani	Università di Firenze
Alfredo Viganò	Università Bocconi
Enrico Viganò	Università di Napoli
Gianfranco Zanda	Università degli Studi di Roma

Stampa

Grafica Olona snc

via A. De Gasperi 91

21057 Olgiate Olona (VA)

Editore

IFAF srl

Lgo I. Schuster 1

20122 Milano

Tel. 02 / 72 00 21 70

Tel. 02 / 72 00 11 99

Fax 02 / 72 00 21 86

Reg. Tribunale di Milano

n° 150 del 19 / 03 / 1994

Periodico bimestrale

Spedizione in abbonamento postale 50%

Autorizzazione filiale P. T. di Varese

4

Michele Galeotti

LA REVISIONE NELL'“AZIENDA COMUNE” DOPO L'EMANAZIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

*1. Le funzioni del Collegio dei Revisori alla luce del nuovo ordinamento
2. L'evoluzione del ruolo dei Revisori 3. Le prospettive del controllo economico*

15

Domenico A. Mazzone – Paolo Righini

**I CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO:
I CREDITI**

Gli adempimenti che il collegio sindacale in concreto deve porre in essere per espletare i propri doveri di controllo del progetto di bilancio. La normativa civilistica e i Principi di Comportamento

24

Francesco Valsecchi – Rosanna Vicari

**ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE PROCEDURE OPERATIVE
E I PROCESSI VALUTATIVI ED ESPOSITIVI IN BANCA**

Con l'entrata in vigore del D.L.vo 87/92 e delle successive istruzioni emanate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto ha iniziato a funzionare l'insieme di norme relativo alla predisposizione dei conti del bilancio delle banche e delle società finanziarie.

34

Patrizia Riva

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO: PROBLEMATICHE DI RAPPRESENTAZIONE E DI DETERMINAZIONE

1. Premessa 2. Partecipazioni: definizione e criteri di valutazione applicabili secondo logica economica e principi civilistici 3. Metodo del patrimonio netto 3.1. Valore di iscrizione della partecipazione al momento dell'acquisto 3.2. Ammortamento della differenza positiva tra costo d'acquisto della partecipazione e quota di patrimonio netto contabile corrispondente 3.3. Rilevazione del risultato rettificato della partecipata 3.4. Svalutazione della partecipazione: casi particolari 3.5. Adozione del metodo del patrimonio netto in un esercizio successivo a quello di acquisto della partecipazione 4. Valutazione a patrimonio netto come “metodo di confronto” 5. Conclusioni

50

Loredana Tommasi

LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il suo significato e le implicazioni pratiche in presenza di procedure accertabili che si avvalgono di elaboratori elettronici. Le incertezze interpretative da un punto di vista giuridico. Regolarità formale e sostanziale nella normativa fiscale

I CASI

a cura del Prof. Marchi

57

Mirco Tadiello

LA REVISIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

1. Il quadro di riferimento 1.1 Le società di gestione dei fondi 1.2 Il settore di mercato: la valutazione interna della "performance" 1.3 L'intervento delle società di revisione
2. L'analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno: la determinazione del rischio d'impresa 2.1 Il rischio a livello complessivo aziendale 2.2 Il rischio a livello complessivo di specifiche attività aziendali 2.3 L'analisi del rischio da parte della direzione aziendale
3. Il rischio di revisione
4. Le procedure di revisione del Fondo Comune 4.1 La verifica del portafoglio titoli 4.2 La verifica del ciclo sottoscrizione e rimborsi 4.3 La verifica del ciclo di acquisto e vendita titoli

70

Prof. Marchi

LIBRERIA

Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: problematiche di rappresentazione e di determinazione ⁽¹⁾

di Patrizia Riva

1. Premessa. 2. Partecipazioni: definizione e criteri di valutazione applicabili secondo logica economica e principi civilistici.

3. Metodo del patrimonio netto. 3.1. Valore di iscrizione della partecipazione al momento dell'acquisto. 3.2. Ammortamento della differenza positiva tra costo d'acquisto della partecipazione e quota di patrimonio netto contabile corrispondente. 3.3. Rilevazione del risultato rettificato della partecipata.

3.4. Svalutazione della partecipazione: casi particolari. 3.5. Adozione del metodo del patrimonio netto in un esercizio successivo a quello di acquisto della partecipazione.

4. Valutazione a patrimonio netto come "metodo di confronto".

5. Conclusioni.

1. Premessa

L'art. 2426 del c.c. prevede la possibilità di valutare con il metodo del patrimonio netto le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie. L'effettiva applicazione di tale criterio è apparsa per alcuni anni una possibilità remota in quanto non esisteva alcun coordinamento tra norma civilistica e fiscale. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che sembrava ignorare addirittura il significato della espressione "partecipazione" e quindi la possibilità di una classificazione delle stesse in diverse categorie secondo il criterio della destinazione, non faceva alcun riferimento al metodo del patrimonio netto prevedendo, quali criteri di valutazione ai fini fiscali, gli

stessi dettati per le rimanenze di esercizio. Ciò rendeva alquanto onerosa la scelta di utilizzare il criterio oggetto di studio. Infatti l'iscrizione di svalutazioni delle partecipazioni in bilancio non era fiscalmente rilevante, mentre quella di rivalutazioni era ripresa a tassazione. Il legislatore ha in gran parte risolto i problemi accennati con l'introduzione della L. 503/94 che ha, tra l'altro, stabilito la neutralità fiscale del metodo del patrimonio netto.

In conseguenza di ciò il tema della valutazione delle partecipazioni con tale criterio è diventato di grande attualità in quanto le società si sono trovate nelle condizioni di poterlo applicare. Il nuovo interesse per la materia è confermato dalla recente elaborazione, da parte della Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, di un "Documento di lavoro sul metodo del patrimonio netto".

Con il presente scritto ci si propone di riflettere sulle complesse problematiche di rappresentazione e di valutazione che comporta la scelta di utilizzare tale meto-

do. In particolare nel paragrafo 2 si vogliono sottolineare le differenze tra l'approccio rintracciabile nei principi contabili e quello del codice civile sia con riferimento alla definizione di partecipazione, sia con riferimento alle condizioni di applicazione del metodo. Nel paragrafo 3.1 si riflette sulla necessità di iscrivere in bilancio la partecipazione in un'unica posta e di rilevare extracontabilmente l'analisi del prezzo di acquisto. Il paragrafo 3.2 evidenzia il trattamento contabile riservato alla eventuale differenza positiva tra costo di acquisto della partecipazione e quota di patrimonio netto contabile corrispondente. Nel paragrafo 3.3 si illustra quali siano le rettifiche da apportare al risultato della partecipata prima di rilevarlo nel bilancio della partecipante e quali siano le tecniche per effettuare tale iscrizione. Il paragrafo 3.4 analizza due casi particolari in cui diviene necessario ridurre il valore di carico della partecipazione scostandosi dal criterio generale individuato. Il successivo paragrafo 3.5 affronta il tema dell'adozione del metodo del patrimonio netto in un esercizio successivo a quello di acquisto della partecipazione. Infine il paragrafo 4 rileva come il metodo oggetto di studio assuma rilevanza giuridica anche quale mezzo di controllo della congruità della valutazione effettuata al costo.

2. Partecipazioni: definizione e criteri di valutazione applicabili secondo logica economica e principi civilistici

La distinzione tra titoli e partecipazioni rintracciabile nei principi contabili e valida ai fini aziendalistici si discosta da quella individuata dal codice civile. Secondo i principi contabili e la logica economica, infatti, per titoli si devono intendere da un lato i titoli emessi dallo Stato, le obbligazioni degli enti pubblici e assimilati sia che rappresentino un investimento tem-

poraneo, sia che rappresentino un investimento duraturo; dall'altro i titoli azionari acquistati con l'intento di effettuare un investimento temporaneo. Per partecipazioni si devono, invece, intendere i titoli azionari e le quote acquistati con finalità non speculative. La distinzione è tra immobilizzazioni finanziarie, ossia valori comuni a più esercizi, e "variazioni di esercizio" cui si connettono valori comuni a due esercizi. Criterio discriminante è quello della destinazione, ossia l'inserimento dei valori in parola in processi di media/lunga durata o in processi di breve durata. Domina il concetto di relazione tra valori del sistema: relazioni che persistono per più di due esercizi nel caso delle immobilizzazioni finanziarie, relazioni che invece si esauriscono nel breve periodo nel caso di valori accesi alle variazioni di esercizio. Secondo il linguaggio giuridico le partecipazioni rappresentano quote di capitale proprio d'impresa indipendentemente dalla durata dei processi e delle relazioni in cui sono inserite. Secondo il linguaggio tecnico contabile le quote di capitale proprio d'impresa sono denominate partecipazioni solo nel caso di appartenenza alla classe delle immobilizzazioni finanziarie. Quelle partecipazioni, in senso giuridico, destinate alla negoziazione nel breve periodo rientrano invece tra i titoli se si adotta il linguaggio tecnico-contabile.

Ai fini civilistici il criterio della destinazione assume rilevanza quando si procede alla classificazione di titoli e partecipazioni nello schema di stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 c.c. nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato. Quest'ultima affermazione è solo apparentemente in contrasto con il comma 2 dell'articolo 2424 bis c.c. in base al quale si presumono immobilizzazioni le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal comma 3 dell'articolo 2359 c.c. (almeno un quinto dei voti nell'assemblea ordinaria, ovvero un decimo se la società collegata ha

Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: problematiche di rappresentazione e di determinazione

azioni quotate in Borsa). Il legislatore ha stabilito, infatti, una presunzione relativa superata dal principio generale sancito dal comma 1 dello stesso articolo 2424 bis c.c., in base al quale gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni (2).

La collocazione nello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c. assume rilevanza ai fini dell'individuazione del criterio di valutazione applicabile ai fini civilistici. In particolare le partecipazioni classificate nell'attivo immobilizzato possono essere valutate con il metodo del costo rettificato; alternativamente, nel solo caso in cui si tratti di partecipazioni in società collegate o controllate (3), esse possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto. Il legislatore italiano non ha stabilito l'obbligo, ma ha concesso la possibilità di valutare le partecipazioni in società controllate o collegate secondo quest'ultima modalità (4). Ne segue che, nella disciplina giuridica, non esiste vincolo alcuno all'utilizzo del criterio del costo o del patrimonio netto: essi sono metodologie di valutazione alternative insindacabilmente utilizzabili dagli amministratori senza necessità per gli stessi di giustificare la propria scelta (5).

A conclusioni del tutto differenti giungono la disciplina economico-aziendale ed i principi contabili.

In questa diversa ottica, valutare la partecipazione con il metodo del costo significa iscrivere in bilancio il prezzo di acquisto della partecipazione e modificarlo solamente per tenere conto di riduzioni permanenti di valore. Ciò può essere sufficiente se la partecipata è considerata una società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere una remunerazione periodica variabile di esercizio in esercizio (dividendi) ed una remunerazione al momento dello smobilizzo del titolo stesso. Poiché, infatti, si è in pre-

senza di una attesa di redditi prelevabili e di variazioni di capitale, l'evidenza del costo è utile per misurare la redditività dell'investimento. Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa, invece, riconoscere, contestualmente alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali della società partecipata, per rilevarli secondo il principio della competenza. Questo secondo criterio di valutazione deve essere adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata (6).

3. Metodo del patrimonio netto

3.1. Valore di iscrizione della partecipazione al momento dell'acquisto

Sia il testo del principio contabile n. 8, sia il Documento di lavoro sul metodo del patrimonio netto redatto dalla Commissione per la statuizione dei Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, evidenziano che la valutazione con il metodo del patrimonio netto si distingue da quella effettuata assumendo il valore contabile della frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata risultante dal suo stato patrimoniale. Una delle cause di divergenza è rappresentata dalla necessità di iscrivere la partecipazione in bilancio al momento dell'acquisto per un valore pari al costo sostenuto, valore che raramente corrisponde alla quota di patrimonio netto contabile della partecipata. I citati documenti chiariscono che l'investimento deve essere esposto nello stato patrimoniale in un unico ammontare e che è necessario procedere, esclusivamente in via extra-contabile, allo sviluppo del prezzo di acquisto della partecipazione al momento della sua acquisizione al fine di comprendere perché sia stato sostenuto un costo che si discosta (in

più o in meno) dalla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della partecipata (7).

Si è visto che il legislatore ha recepito la possibilità di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Ad una prima lettura la norma sembrerebbe, però, discostarsi dagli enunciati dei principi contabili sinteticamente evidenziati. Il comma 1, punto 4, dell'art. 2426 del codice civile stabilisce infatti che "le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate (...) per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese stesse...". Il secondo capoverso dello stesso articolo prosegue stabilendo che: "Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa".

Secondo una interpretazione letterale della norma citata, l'iscrizione della partecipazione in bilancio al momento dell'acquisto dovrebbe essere effettuata per un valore pari alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della controllata o collegata (8). Nel caso in cui il costo fosse superiore rispetto alla quota corrispondente di patrimonio netto contabile ciò comporterebbe il frazionamento del costo sostenuto in due o più voci. La differenza positiva verrebbe in tale caso autonomamente indicata in bilancio in funzione della origine ad essa riconosciuta. Ciò porterebbe – di fatto – ad accogliere nel bilancio della partecipante poste contabili del tipo "avviamento della controllata" oppure "maggior valore dei beni della collegata" o, ancora, un'unica posta denominata per esempio "differenza da applicazione del metodo del patrimonio netto" (9). Sotto il profilo

puramente civilistico risulterebbe, però, difficile pensare di poter iscrivere direttamente in bilancio delle plusvalenze relative a beni di cui la società non vanta la proprietà. Infatti se è vero che la partecipante possiede il bene di secondo grado "partecipazione" il quale altro non è che un "contenitore" all'interno del quale stanno i beni di primo grado, conviene però rilevare che il diritto di proprietà si arresta all'esterno di questo "contenitore". Nel patrimonio della società partecipante non si ritrova un diritto sui beni della partecipata, ma un diritto sulla propria quota partecipativa, ossia sul bene di secondo grado e non sul bene di primo grado. Inoltre vale la pena di riflettere sul fatto che il presunto vantaggio in termini di chiarezza della rappresentazione contabile derivante dal frazionamento del costo sarebbe comunque destinato a venire meno là dove il numero elevato di partecipazioni detenute costringesse ad iscrivere voci riassuntive – del tipo "partecipazioni" per un importo pari alla somma dei capitali netti contabili, "plusvalenze sui beni delle partecipate", "valori di avviamento delle partecipate" – rinviando alla nota integrativa per i dettagli relativi ad ogni singola partecipazione.

L'interpretazione letterale della norma è, pertanto, accantonata a favore di posizioni coerenti con gli enunciati dei principi contabili. Il fatto che il codice civile nella sua nuova formulazione dia la possibilità di iscrivere nell'attivo di bilancio i maggiori valori in questione, non comporta che essi debbano trovare una collocazione autonoma nel bilancio della società partecipante (10). L'art. 2426, c. 1, n. 4 c.c. richiede infatti l'indicazione in nota integrativa – e non nello stato patrimoniale – delle ragioni che giustificano l'onerosità dell'acquisto delle azioni o quote rispetto alle risultanze contabili della partecipata. Ne deriva senza dubbio la necessità per la partecipante di evidenziare extra-contabilmente, in un

prospetto da inserire in nota integrativa, l'analisi di tale valore. È in tale sede, quindi, che devono emergere la quota di patrimonio netto contabile della partecipata posseduta e l'eventuale esistenza di avviamento e/o di plusvalori sui beni della stessa: ciò non implica la necessità di indicare questi ultimi elementi separatamente nello stato patrimoniale. L'espressione del codice civile "il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo", sta ad indicare che il redattore del bilancio deve valutare se l'iscrizione in oggetto sia o meno coerente con i principi generali che informano il bilancio di esercizio. Nel caso in cui sia stato sostenuto un costo molto elevato perché si è concluso un cattivo affare, l'applicazione del metodo in coerenza con i criteri dettati dal codice civile, comporterà l'iscrizione della partecipazione per un valore inferiore al costo e l'imputazione della differenza a Conto Economico, quale elemento negativo di reddito di competenza dell'esercizio.

Sinora si è ipotizzato che il costo sostenuto per acquistare la partecipazione sia superiore alla quota corrispondente del patrimonio netto contabile della partecipata. Problemi differenti si pongono nel caso opposto, ossia quando al momento dell'acquisto della partecipazione si sia pagato un prezzo inferiore alla quota di patrimonio netto contabile della partecipata. L'art. 2426, c. 1, n. 4, disciplina soltanto l'ipotesi di differenza positiva, mentre non detta regole per l'ipotesi opposta.

Anche in questa seconda fattispecie, per procedere alla corretta contabilizzazione della partecipazione è necessario comprendere le ragioni che giustificano la negoziazione di un prezzo diverso dal valore contabile. Possono presentarsi almeno tre distinte situazioni. Può essere stato fissato un prezzo inferiore al netto contabile in quanto nel bilancio della partecipata sono iscritte attività sovrastimate o

passività sottostimate. In questo caso l'iscrizione della partecipazione dovrebbe avvenire per un importo pari al costo, così da evitare la contabilizzazione di un maggior valore non realmente esistente. Se invece la differenza negativa si giustifica in quanto sono previste perdite future della partecipata, diventano auspicabili l'iscrizione in bilancio della partecipazione per un importo pari al patrimonio netto contabile e la corrispondente rilevazione al passivo di un fondo rischi ed oneri pari alla differenza stessa, così che il valore netto contabile dell'investimento corrisponde di fatto con il prezzo pagato. In tale modo si ottiene il duplice risultato di dare separata evidenza al badwill e di mantenere la valutazione prudenziale al costo storico. Nel caso, in un certo senso opposto ai precedenti, in cui la differenza negativa si evidenziano semplicemente perché si è concluso un buon affare, si giustificano l'iscrizione in bilancio della partecipazione per un valore pari alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della partecipata e la contabilizzazione della differenza in una riserva del patrimonio netto. Infatti la riduzione di prezzo non deriva dalla considerazione di elementi che inducono a ritenere inferiore o, quantomeno, dubbia la consistenza economica dell'investimento effettuato, ma dalla posizione favorevole del compratore nei confronti del venditore al momento dell'acquisto. Da un punto di vista giuridico la riserva contabilizzata non può essere distribuita, così, non sono distribuibili come si vedrà, gli aumenti di valore della partecipazione iscritti in bilancio per tenere conto del conseguimento di utili da parte della società partecipata (11).

3.2. Ammortamento della differenza positiva tra costo d'acquisto della partecipazione e quota di patrimonio netto contabile corrispondente

I principi contabili, come anche il codice civile, richiedono che negli esercizi successivi a quello di acquisto della parteci-

L'imputazione nel bilancio della partecipante delle rettifiche individuate avviene indirettamente riducendo per pari importo il risultato conseguito dalla partecipata nell'esercizio così da diminuire l'eventuale rivalutazione, o da aumentare la svalutazione, apportata al valore di carico

Sia i principi contabili, sia il codice civile stabiliscono che il risultato di esercizio della partecipata deve essere rettificato per tenere conto dei principi di redazione del bilancio consolidato. È necessario, pertanto, eliminare utili e perdite derivanti da operazioni intragruppo in quanto il principio della prudenza vieta il riconoscimento di utili non realizzati, quali sono quelli ottenuti da operazioni tra partecipante e partecipata non derivanti da operazioni con enti terzi. Gli utili e le perdite della partecipata devono, inoltre, essere rettificati per eliminare

Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: problematiche di rappresentazione e di determinazione

le poste di natura esclusivamente fiscale (15) rilevate dalla partecipata e le poste iscritte in bilancio secondo principi contabili non accettati (nel caso delle partecipate estere) o non omogenei con quelli della partecipante, oltre che, come già evidenziato nel precedente paragrafo, per tenere conto degli ammortamenti dei plusvalori sui beni e dell'avviamento evidenziati al momento dell'acquisto.

Una volta individuato extracontabilmente il risultato rettificato della partecipata, si deve procedere alla sua rilevazione nel bilancio della partecipante rivalutando o svalutando il valore di carico della partecipazione.

Nel caso in cui il risultato rettificato della partecipata assuma segno positivo, il comma 4 dell'art. 2426 c.c. stabilisce l'obbligo di iscrivere, a fronte del maggior valore della partecipazione, una riserva non disponibile. Il motivo di questa richiesta è da rintracciare nella esigenza del legislatore civilistico di rispettare il principio della prudenza e di evitare che vengano effettuate distribuzioni di utili non effettivamente realizzati. In mancanza dell'esplicito dettato della norma i soci sarebbero liberi di decidere la distribuzione di dividendi per un importo pari al maggior valore della partecipazione. Ciò provocherebbe una diminuzione della garanzia per i terzi in quanto si procederebbe alla assegnazione ai soci di ricchezza non realmente conseguita dalla partecipante nell'esercizio (ancorché conseguibile in futuro in caso di distribuzioni di dividendi dalla controllata o collegata), iscritta in bilancio in funzione dell'applicazione di un metodo di valutazione. Da quanto prece-

denza in sede di distribuzione degli utili a quello della competenza. Conviene, però, sottolineare che, a fronte della rivalutazione della partecipazione, il legislatore ha stabilito l'obbligo di iscrivere una riserva – sia pure non distribuibile – e non una posta rettificativa dell'attivo, per esempio un fondo rischi su partecipazione. Questa considerazione è molto significativa in quanto permette di dedurre che ai fini civilistici è accettata la natura di utile della plusvalenza. Se, infatti, si fosse optato per l'iscrizione di un fondo rettificativo dell'attivo si sarebbe semplicemente scelto di segnalare l'esistenza della intervenuta variazione nel patrimonio netto della partecipata, ma non si sarebbe accresciuto il valore netto contabile della partecipante, cosa che invece ovviamente accade, iscrivendo in bilancio una riserva. È possibile allora concludere che il prevalere del principio della prudenza su quello della competenza non è dettato con riferimento al momento della iscrizione del maggior valore a bilancio, ma con riferimento al successivo momento della distribuzione.

Ciò è rilevante ai fini della corretta contabilizzazione della partecipazione. A tale proposito viene in aiuto il più volte citato "Documento di lavoro sul metodo del patrimonio netto" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri che individua, facendosi in certo qual modo interprete della normativa civilistica, due metodologie di contabilizzazione compatibili con la stessa e accettate – ancorché con diversa enfasi – dai principi contabili: il metodo del patrimonio netto integrale (trattamento preferito dal Documento del Consiglio Nazionale) e il metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale (trattamento alternativo).

Secondo la prima metodologia l'utile o la perdita rettificata della partecipata è imputato nel conto economico della partecipante – alla voce D.18.a – in coeren-

za con il principio della competenza economica e concorre alla formazione del risultato di esercizio della partecipante. Se quest'ultimo è positivo e superiore rispetto alla plusvalenza derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio e, quindi, in sede di destinazione dell'utile di esercizio, deve procedere all'accantonamento di una riserva non distribuibile (16). Se, invece, il bilancio della partecipante chiude con una perdita, non si configura il presupposto per l'iscrizione della riserva non distribuibile in quanto non è possibile procedere ad alcuna assegnazione ai soci di dividendi a valere sul risultato di esercizio. Se, infine, la plusvalenza è superiore all'utile netto della partecipante (assorbimento parziale della perdita della partecipante), l'obbligo di accantonare una riserva non distribuibile sussiste solamente per un importo pari alla plusvalenza non assorbita.

Secondo la metodologia alternativa, invece, l'utile rettificato della partecipata viene iscritto direttamente in una riserva non distribuibile da classificare nella voce A.VII del passivo di stato patrimoniale (17); la perdita rettificata viene invece imputata, come nel primo caso, a conto economico.

Il Documento di lavoro del Consiglio Nazionale si esprime "decisamente" a favore della prima metodologia in quanto esso consente alla partecipante di evidenziare nello stato patrimoniale il patrimonio netto della partecipata rettificato per riflettere il maggior costo sostenuto, e nel conto economico il risultato di esercizio della partecipata, anch'esso rettificato, e quindi consente una rappresentazione completa dell'investimento. Solo in questo modo è infatti possibile raggiungere l'obiettivo di effettuare un consolidamento sintetico dei bilanci della partecipata e della partecipante.

Sia che si applichi il metodo del patrimonio netto integrale sia che si applichi il

metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale, secondo il citato Documento, la riserva eventualmente accantonata può essere utilizzata a copertura delle perdite della partecipante, fin dall'esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili. Questa interpretazione si allontana dalla lettura più prudente della norma civilistica secondo cui l'iscrizione della riserva non distribuibile sarebbe un sorta di "atto dovuto" e, in caso di perdite, si creerebbe una specie di vincolo giuridico sui futuri utili della partecipante. In questa diversa prospettiva, infatti, nel caso in cui il maggior valore della partecipazione imputato a conto economico venisse a compensarsi parzialmente o per l'intero con le perdite della partecipata, nei successivi esercizi diventerebbe necessario non procedere a distribuzioni di dividendi e destinare i risultati positivi conseguiti alla formazione della riserva ex art. 2426, c. 1, n. 4 c.c.. La tesi citata trae spunto dal trattamento stabilito dall'ordinamento giuridico con riguardo alla riserva legale, nella previsione secondo la quale non è consentita la distribuzione di dividendi se non dopo avere destinato una somma corrispondente almeno alla ventesima parte dell'utile netto alla riserva in parola, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (18). Questa interpretazione trova conforto anche nella lettera delle leggi di rivalutazione. La L. 408/90 al comma 2 dell'art. 4 stabilisce, infatti, che in caso di utilizzo della riserva a copertura di perdite non si può far luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Il meccanismo di reintegro stabilito per la riserva legale presenta caratteri specifici in quanto non richiede un ripristino immediato del valore della riserva una volta che questa sia stata utilizzata

per coprire le perdite, ma richiama la necessità di effettuare pro quota e nel tempo degli accantonamenti parziali fino a che non sia stata ricostruita la riserva. Le leggi di rivalutazione, invece, in modo più simile a quanto accadrebbe nel caso oggetto di studio, stabiliscono un vincolo che investe globalmente gli utili che la partecipata conseguirà in futuro.

Conviene, da ultimo, sottolineare che quando la valutazione della partecipazione è effettuata con il metodo del patrimonio netto integrale, i dividendi distribuiti dalla controllata o collegata, pur costituendo componenti positivi di reddito per la partecipante, non possono essere imputati da questa a conto economico. Infatti, il risultato di esercizio della partecipata a valere sul quale avviene la distribuzione è già stato rilevato come componente positivo di reddito della partecipante a fronte della rivalutazione della partecipazione effettuata nell'esercizio in cui l'utile è stato conseguito. Per evitare duplicazioni, l'iscrizione del credito per dividendi deve essere, quindi, effettuata in contropartita della riduzione per pari importo del valore di carico della partecipazione (19). Inoltre sarà necessario evidenziare la variazione del regime civilistico della riserva non distribuibile accantonata in funzione dell'applicazione del metodo – da indisponibile a disponibile – per un importo pari ai dividendi distribuiti. Poiché infatti essi rappresentano utili effettivamente conseguiti dalla partecipante non si giustifica il loro assoggettamento al regime prudenziale di cui al n. 4, c. 1 dell'art. 2426 c.c.

Se la società partecipante optasse per l'utilizzo del metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale, il problema sembrerebbe porsi in termini differenti. In questo secondo caso, infatti, gli utili conseguiti dalla partecipata non vengono imputati a conto economico in funzione dell'applicazione

del metodo, perché a fronte della rivalutazione della partecipazione, la partecipante rileva direttamente una riserva indisponibile. Il documento del Consiglio Nazionale ne deduce che tale imputazione può avvenire quando la partecipata delibera la distribuzione di dividendi. Questa conclusione può dare adito a perplessità ove si consideri che al momento della rivalutazione della partecipazione, pur non facendo transitare il maggior valore per il conto economico, si è comunque iscritta in bilancio una riserva di netto riconoscendo alla plusvalenza, come già sottolineato, natura di utile (ancorché non distribuibile). In tal senso l'imputazione a conto economico dei dividendi nel momento in cui ne è deliberata la distribuzione costituisce rilevazione della medesima ricchezza e potrebbe giustificarsi solo in funzione del correttivo di tipo patrimoniale rappresentato dalla parallela riduzione della riserva non disponibile iscritta al momento della rivalutazione per un importo pari ai dividendi. Questa riduzione avverrebbe a fronte della corrispondente svalutazione della partecipazione.

In conclusione, l'applicazione del metodo cosiddetto integrale permette di fare concorrere alla formazione del risultato della partecipante quello della società controllata o collegata nell'esercizio in cui è conseguito da quest'ultima; la scelta di effettuare una rappresentazione solo patrimoniale implica, invece, la possibilità, facendo proprio il suggerimento del Consiglio Nazionale, di procedere in tal senso nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione del risultato, ossia nel momento in cui nasce il diritto della partecipata a ricevere un flusso di risorse finanziarie dalla partecipata.

3.4. Svalutazione della partecipazione: casi particolari

Quando la partecipata consegue un risultato negativo, il metodo del patrimo-

nio netto richiede la svalutazione immediata della partecipazione per un importo pari alla perdita subita, eventualmente rettificata per tenere conto delle circostanze descritte nei precedenti paragrafi. In alcuni casi, però, può essere necessario ridurre il valore della partecipazione in misura superiore. Ciò si verifica quando il conseguimento di perdite nell'esercizio non può essere considerato un evento isolato ma è la conseguenza di una situazione economico-finanziaria della partecipata che fa prevedere una diminuzione non temporanea del valore della partecipazione. Ne segue che, per poter procedere correttamente, è necessario indagare preliminarmente le cause alla base delle performance negative.

Una seconda fattispecie in cui può essere necessario discostarsi dalle metodologie di determinazione e di rilevazione individuate nel precedente paragrafo si verifica quando la partecipata subisce perdite superiori al valore stesso della partecipazione. In tal caso secondo il Documento di lavoro del Consiglio Nazionale, la partecipazione deve essere del tutto azzerata e non si deve tenere conto delle ulteriori perdite solo quando sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione e da tale operazione non si prevedano costi per la partecipante. Negli altri casi, ed in particolare se sussiste l'obbligo legale (2362 c.c.) o altro impegno della partecipante al sostenimento della partecipata, deve essere stanziato un fondo rischi e oneri per un importo pari alle perdite ulteriori.

3.5. Adozione del metodo del patrimonio netto in un esercizio successivo a quello di acquisto della partecipazione

Comprendere quali conseguenze comportino l'abbandono del criterio del costo e l'adozione del metodo del patrimonio netto assume particolare rilevanza in un periodo in cui, essendo venute meno le controindicazioni di carattere

fiscale, le società sono fortemente incentivate a rivedere le proprie scelte in materia di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie per applicare la "nuova metodologia".

Il Documento di lavoro del Consiglio Nazionale analizza il problema indicando due diverse soluzioni a seconda che la partecipante sia o meno in grado di individuare le differenti componenti del costo sostenuto per acquistare la partecipazione.

Nel caso in cui ciò sia possibile, in quanto si dispone di una situazione extracontabile della partecipata redatta al momento della negoziazione, è necessario ricostruire i risultati conseguiti dalla partecipata nei passati esercizi a partire da quello in cui la partecipazione è stata acquistata e procedere alla loro rettifica per tenere conto delle variazioni che avrebbe comportato l'applicazione del metodo del patrimonio netto. In particolare si dovrà considerare l'eventuale ammortamento della differenza tra costo di acquisto e netto contabile della partecipata al momento dell'acquisto. Questo complesso procedimento permette di ricostruire la situazione patrimoniale rettificata della partecipata che si sarebbe evidenziata applicando fin dall'inizio il nuovo metodo. Se il patrimonio netto della partecipata così rettificato risulta superiore rispetto al valore di carico della partecipazione, si deve procedere alla rivalutazione della partecipazione ed alla rilevazione di una riserva non distribuibile per un importo pari al maggior valore. Tale trattamento contabile si giustifica in quanto l'evidenziarsi della differenza è dovuto all'accumularsi nel bilancio della partecipata di utili non rilevati dalla partecipante in coerenza con quanto richiesto dal metodo del costo. Nel caso opposto in cui il patrimonio netto rettificato della partecipata risulti inferiore rispetto al valore di carico della partecipazione, si deve svalutare quest'ultima e imputare a conto economico il minor

valore. L'evidenziarsi della differenza è dovuto, infatti, all'accumularsi nel bilancio della partecipata di perdite non rilevate in passato dalla partecipante in quanto non considerate perdite permanenti di valore.

Se la partecipante non dispone della situazione extracontabile redatta al momento dell'acquisto e non è quindi possibile procedere allo sviluppo del costo sostenuto per la partecipazione diviene necessario confrontare il valore di carico della partecipazione iscritto nel bilancio della partecipante con il patrimonio netto della partecipata all'inizio dell'esercizio riespresso a valori correnti. A differenza di quanto accade nel caso precedente, se il patrimonio netto rettificato della incorporata risulta inferiore al valore di carico della partecipazione, non necessariamente si deve procedere alla immediata svalutazione della partecipazione. Nel caso, infatti, in cui la partecipata non abbia conseguito perdite nei passati esercizi, la differenza viene assimilata ad un valore avviamento non ammortizzato e viene portata per intero a rettifica del risultato di esercizio conseguito dalla partecipata nel primo esercizio di applicazione del metodo.

4. Valutazione a patrimonio netto come "metodo di confronto"

L'art. 2426, c. 1, n. 3 c.c. stabilisce che "per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto (...) la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa". La previsione normativa citata evidenzia l'importanza attribuita dal legislatore civilistico al criterio di valutazione in esame al punto che sembra potersi rintracciare la volontà di stabilire un forte limite al principio civilistico della libertà di scelta fra l'applicazione del metodo del costo e

quella del metodo del patrimonio netto. Anche quando scelga la valutazione al costo, infatti, il redattore del bilancio è tenuto a determinare extracontabilmente il valore cui sarebbe pervenuto optando per la valutazione a patrimonio netto. Nel caso in cui confrontando i due risultati il secondo si riveli inferiore rispetto al valore effettivamente iscritto in bilancio, è tenuto a farne menzione nella nota integrativa, giustificando l'esistenza della differenza. L'utilizzo della valutazione a patrimonio netto quale metodo di confronto rileva in quanto implicito riconoscimento da parte del legislatore dell'utilità e della attendibilità dello stesso (20).

5. Conclusioni

Con il presente scritto si è cercato di evidenziare come la possibilità di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, non innovativa di per sé, in quanto prevista e consigliata da tempo dai principi contabili nazionali ed internazionali, ma "nuova" in quanto divenuta realmente applicabile in Italia solo di recente, rappresenti uno strumento valutativo efficace utile per redigere un bilancio d'esercizio che abbia valore di atto gestionale e comunicazionale (21) e non soltanto di atto amministrativo. Conviene infatti rammentare che l'azienda, intesa come "unità indissolubile nello spazio e nel tempo, è la realtà che la nostra scienza deve percepire con i suoi principi e con i suoi sistemi, e che i processi di rilevazione devono riflettere con sufficiente fedeltà" (22): in tale senso l'utilizzo del metodo in esame consente di avvicinare la rappresentazione alla realtà indagata più di quanto non consenta la semplice rilevazione con il metodo del costo. La partecipazione iscritta nel bilancio della società madre con il metodo del patrimonio netto diventa infatti una informazione mediante la quale è possibile comprendere l'effettivo andamento economico della

società figlia, cosicché il bilancio è in grado di fornire informazioni in maniera sistemica relativamente alle due unità economiche – madre e figlia – e alle loro interrelazioni.

Note

- 1 Il presente scritto è stato presentato al convegno nazionale "AIDEA giovani" tenutosi presso l'Università di Parma il 12 dicembre 1995 sul tema: "L'innovazione nell'economia aziendale".
- 2 In questo senso si esprimono anche la relazione al decreto legislativo n. 127 del 1991 e la circolare ASSONIME n. 42/94. Quest'ultima afferma che "la presunzione non dovrebbe considerarsi di carattere assoluto e, quindi, non può escludersi, in linea di principio, che anche le partecipazioni di controllo o di collegamento possano essere iscritte dall'impresa nell'ambito dell'attivo circolante". Il concetto di immobilizzazione finanziaria è stato identificato in maniera più precisa dal legislatore nel D. Lgs. 87/1992 ove, in tema di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, sono definite immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni che consentono di realizzare un legame durevole con le imprese partecipate, o che sono destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'impresa. Per maggiori approfondimenti si vedano: G.E. Colombo, *Iscrizione e valutazione nello stato patrimoniale, Bilancio d'esercizio e consolidato*, vol. VII, *Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale*, pag. 277; V. Salafia, *Criteri di valutazione della partecipazione sociale e iscrizione in bilancio*, in *Le società* n. 2/94, pag. 155.
L'art. 2359 c.c. definisce in maniera precisa cosa intenda il legislatore per

società controllata e per società collegata: "Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo della società con azioni quotate in borsa".

Secondo i principi contabili internazionali dello IASC si ha controllo di una società su un'altra quando la prima ha "il potere di governare le politiche finanziarie ed operative" della seconda "in modo tale da ottenere dei benefici dalle attività di questa"; mentre è considerata collegata la società nella quale la partecipante esercita un'influenza di rilievo, ossia ha la possibilità di partecipare alle politiche gestionali della partecipata, senza però averne il controllo.

- 4 La relazione ministeriale al D. Lgs. 127/91 asserisce in proposito che "(...) non si è ritenuto di dover imporre tale criterio (del patrimonio netto) in luogo di quello del costo, come pure la direttiva avrebbe consentito (...)".
- 5 Questa affermazione di principio trova in realtà una parziale limitazione nel dettato del n. 3 dell'art. 2426 c.c. Si rinvia per approfondimenti al successivo paragrafo 4.
- 6 "Nel giudicare la diversa convenien-

Valutazione
delle partecipazioni con il
metodo del
patrimonio
netto: problema-
tiche di rappre-
sentazione e di
determinazione

za ad assumere oppure a conservare determinate partecipazioni può di sovente darsi importanza relativamente lieve al dividendo che le azioni formanti la partecipazione potranno presumibilmente fruttare. Le partecipazioni, in altri termini, rappresentano investimenti la cui ragion d'essere ed il cui valore per l'impresa non sempre possono ricercarsi, almeno unicamente, nei frutti che da esse possono direttamente ottenersi. Questi frutti diretti, spesso, possono anche mancare o avere, per l'impresa, importanza economica relativamente tenue rispetto a quella dei vantaggi o frutti indiretti delle partecipazioni o se, vuoi, del loro concorso – in genere non distintamente valutabile – al proficuo svolgimento della gestione" (P. Onida, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, ed. Giuffrè, Milano, 1951, pag. 324). Conviene evidenziare che in taluni casi "gli investimenti duraturi in partecipazioni hanno nessi primari con politiche di migliore impiego del lavoro, anche direttivo e di governo economico, ne segue che "i costi delle partecipazioni, i collegati lucri diretti e indiretti, hanno relazione con l'integrazione dei complessi organici di diverse imprese secondo diverse modalità", (C. Masini, *Lavoro e risparmio*, UTET, pag. 321).

- 7 Conviene sottolineare in proposito che, mentre il principio contabile n° 8 prende in considerazione la possibilità di iscrivere separatamente in bilancio il valore dell'avviamento (calcolato deducendo dal valore pagato per l'acquisto della partecipazione i valori correnti delle attività e delle passività alla data dell'acquisto) il successivo "Documento di lavoro sul metodo del patrimonio netto" chiarisce definitivamente che "non si ritiene accettabile scorporare dal prezzo pagato il valore dell'avvia-

mento per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante".

- 8 La tesi è stata presa in considerazione da parte della dottrina: "La differenza negativa tra il valore calcolato sulla base del patrimonio netto e il costo può essere considerata in due modi: 1) iscrizione in apposita voce del conto economico, come costo; 2) iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, attribuendo la differenza ai beni ammortizzabili o all'avviamento, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa", F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, in *Il bilancio e la IV direttiva CEE*, ed. Giuffrè, 1991, pag. 179 e ss. Le esemplificazioni portate dai citati autori confermano la volontà di stabilire sin dal primo esercizio la perfetta corrispondenza tra la posta contabile partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società partecipata: "(...) il legislatore italiano consente di frazionare nel bilancio della partecipante, il costo delle partecipazioni in due voci, relative rispettivamente: 1) alla corrispondente quota di netto contabile della partecipata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; 2) alla eccedenza del costo di acquisto della partecipazione rispetto alla corrispondente quota di netto della partecipata di cui al punto 1. (...) ci pare opportuno qui osservare che quell'impostazione ci sembra anche prevista – ma qui in via obbligatoria e non facoltativa – dall'art. 2426, 1° comma, punto n. 4, 1° capoverso", S. Sarcone, op. cit., pag. 153 e ss. "Il metodo del patrimonio netto può essere applicato con due metodologie differenti (in forma ampia o in forma stretta): se si segue la forma ampia la partecipazione viene registrata in contabilità, alla data dell'acquisto, al valore di costo, e tale importo viene

modificato successivamente in base alle variazioni intervenute nel patrimonio netto della società partecipata; se si segue la forma stretta la partecipazione viene registrata in contabilità, al momento dell'acquisto, non a costo, ma già al valore corrispondente al patrimonio netto della società partecipata", D. Prandina, op. cit., pag. 8 e ss. Si riscontrano simili conclusioni in: Dezzani F., Il fisco "apre" al metodo del patrimonio netto, in Guida Normativa, n. 8, 1994; S. Sarcone, op. cit., pag. 112 e ss. F. Di Carpegna, S. La Naia, P. Mori, A. Zanasi, La valutazione delle partecipazioni, in L'attuazione della quarta direttiva CEE, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Atti del convegno Milano, 16 giugno 1991, pag. 102 e ss. Anche se nel diverso contesto della redazione del bilancio consolidato Bastia sottolinea come, nel caso in cui la capogruppo valuti le partecipazioni nel proprio bilancio d'esercizio con il metodo del patrimonio netto, sia possibile evitare di effettuare rettifiche di consolidamento in sede di redazione del bilancio consolidato, in quanto esiste già identità tra il valore della partecipazione e il valore della quota parte del capitale netto corrispondente figurante nel bilancio della società partecipata, P. Bastia, La formazione del bilancio consolidato, CLEUB, 1991, pag. 45 e ss.

- 9 Tale posta contabile sarebbe in tutto simile alla posta differenza di consolidamento.
- 10 "Nel bilancio della società investitrice, la partecipazione, al momento della sua acquisizione, è iscritta al valore di costo. Il costo originario di acquisto è oggetto di analisi, in via extra-contabile (...). In altri termini quanto stiamo per esporre non si traduce in variazioni del valore di costo al quale le partecipazioni sono rilevate,

in origine, nel bilancio della partecipante, ma costituisce un'analisi necessaria per rilevare le variazioni del valore della partecipazione con il metodo del patrimonio netto", E. Santesso, op. cit., pag. 239; Colombo sottolinea l'importanza di "evitare l'equivoco in cui cadrebbe chi intendesse il metodo del patrimonio netto come quello della semplice e meccanica sostituzione, al valore di costo della partecipazione, del valore di patrimonio netto contabile della medesima: al contrario, secondo il metodo del patrimonio netto il costo originario va modificato per apportare le rettifiche proprie di tale metodologia ed in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata; ciò significa che anche il metodo del patrimonio netto parte dal costo, e poi procede a rettificarlo là ove l'applicazione dei principi propri del consolidamento impone di rettificarlo. Più in concreto, ciò significa che nel n. 4 dell'art. 2426 c.c., non solo il primo periodo descrive il metodo del patrimonio netto, ma anche il secondo periodo: la previsione che il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata (...) può essere iscritto all'attivo ecc. non costituisce deroga al metodo del patrimonio netto, né compromesso tra quello e il metodo del costo: costituisce la pura e semplice applicazione del metodo del patrimonio netto. Il quale non impone affatto di iscrivere in bilancio il (la quota del) patrimonio netto contabile della partecipata, bensì impone di iscrivere il (la quota del) patrimonio netto rettificato". G.E. Colombo, op. cit., pag. 280/1. Si vedano anche R. Caramel, Il bilancio delle imprese, Coopers & Lybrand, ed. Il sole 24 ore, 1992, pag. 147 e ss.; M. Reboa, La rappresentazione delle

partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto nel bilancio di esercizio e consolidato, pag. 1071 e ss.; A.M. Fellegara, *I criteri di valutazione*, in *Il bilancio di esercizio nell'informativa esterna d'impresa*, pag. 202 e ss.

11 Cf. *infra*.

12 Rinviare ai criteri di ammortamento della partecipata non equivale a rinviare all'applicazione delle stesse aliquote di ammortamento applicate da quest'ultima, ma significa considerare idealmente il plusvalore evidenziato come parte integrante del valore dei beni, calcolare l'ammortamento sul valore complessivo così individuato in costanza di metodologia prescelta e di vita utile considerata, e, quindi, scorporare la quota-parte di svalutazione che si riferisce al plusvalore.

13 Ciò ove si consideri l'espressione "ammortamento" nel suo significato più ampio di imputazione a conto economico di un costo.

14 "La mancanza di un bilancio regolarmente approvato impedirà alla partecipante l'uso del criterio di valutazione di cui qui si tratta. (...) Qualora, invece, il bilancio ultimo della partecipata esistesse, nel senso che è stato regolarmente approvato dall'assemblea, la sua eventuale impugnazione sarebbe irrilevante perché essa non ne sospende l'efficacia giuridica (...)", V. Salafia, *op. cit.*, pag. 156.

15 Da un punto di vista civilistico tale obbligo è stato soppresso all'inizio del 1995. Rimane però la facoltà di procedere allo storno, in conformità con quanto stabilito dai principi contabili che richiedono esplicitamente lo storno "delle poste di natura fiscale che l'impresa è costretta dall'attuale legislazione tributaria a riflettere in bilancio per poterne ottenere beneficio" (PC n° 8, L.III.).

16 A favore dell'imputazione a conto economico Nova, "L'alternativa che ritengo corretta alla luce delle analisi condotte è quella di accreditare la plusvalenza tra i componenti di conto economico, coerentemente con la natura della posta e con i principi contabili, e successivamente di destinare l'utile di esercizio a riserva nella misura delle plusvalenze non realizzate attraverso l'incasso o la maturazione dei dividendi. (...) Se il risultato d'esercizio non è sufficiente a costituire la riserva indisponibile, è necessario, al fine di non contravvenire al precetto cautelativo della legge, la costituzione di detta riserva prima di procedere alla distribuzione di dividendi. E tale riserva potrebbe essere costituita nello stesso esercizio utilizzando riserve disponibili, o, in carenza delle stesse, negli esercizi successivi attraverso accantonamento degli utili. M. Nova, *Le rivalutazioni "in esercizio" ai sensi del decreto legislativo 127/91: problematiche valutative e rappresentative*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* 4-5, 1994, pag. 775 e ss. Nello stesso senso: L. Pozza, "La scomposizione della unitaria gestione economica d'impresa nella nuova tavola di sintesi reddituale: alcune riflessioni su finalità implicazioni e finalità", in *Rivista dei Dottori Commercialisti* 6, 1993; A.M. Fellegara, *op. cit.*, pag. 204.

17 A favore della dottrina secondo cui le plusvalenze evidenziate, valutando le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, non devono essere imputate a conto economico e la riserva "nasce direttamente dalla contrapposizione alla lievitazione del valore iscritto nell'attivo", si è, però, pronunciata la Circolare ASSONIME n. 42/94. In tale senso anche Caramel: "Non sembra possibile sostenere che l'imputazione alla riserva non

1

1

2

2

distribuibile del maggior valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto possa avvenire come destinazione dell'utile di esercizio (ossia dopo la sua imputazione a conto economico) anziché rilevata in cotropartita diretta della voce partecipazioni". R. Caramel, *op. cit.*, pag. 152.

18 Così letteralmente L. Pozza, *op. cit.*, par. 5.2.

19 "...in sostanza la voce partecipazione, a suo tempo incrementata degli utili delle partecipata, diventa attivo circolante per la parte esigibile di tali utili", Documento di lavoro sul metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni, par. 2.3.g.

20 In questo senso, V. Salafia, *op. cit.*, pag. 158.

21 Il bilancio di esercizio rappresenta un atto gestionale in quanto "è connotato da fini particolari propriamente logico-aziendali, nel senso che la coalizione delle parti del bilancio

mira a convincere l'utilizzatore giudicante la dinamica aziendale non soltanto fornendo dati e notizie di carattere economico, ma soprattutto accordando tali dati e notizie sotto l'egida di una definita trama intellettuale che riguarda l'ordine economico dell'istituto impresa"; rappresenta, invece, un atto comunicazionale in quanto "è tipicamente asservito a fini particolari di esplicitazione degli indirizzi direzionali dell'istituto di impresa in quanto tale, cosicché i dati e le notizie presenti nelle parti del bilancio possono anche essere interpretati alla luce della compresenza dell'impresa con gli altri istituti (...) rispetto ai quali essa si trova necessariamente a coagire, influenzando il loro operato, ma restandone a propria volta condizionata". M. Pini, *I principi del nuovo bilancio di esercizio*, ETAS, 1993, pag. 43.

22 Così G. Zappa, *Il reddito di impresa*, Giuffrè, Milano, 1950, pag. 7.